

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Arcani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:
SOCIETA' S.P.A., M.G. ed F.Z.

-attori-

contro

BANCA

-convenuto intervenuto-

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.10.2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

SOCIETA' S.P.A., M.G. ed F.Z. hanno convenuto in giudizio BANCA deducendo che la società ha intrattenuto con la convenuta i rapporti i c/c n. omissis e omissis.

Lamenta parte attrice la violazione della disciplina in tema di usura, sia in termini di usura oggettiva, che di usura soggettiva, oltre all'indebita applicazione dei giorni valuta, all'indebita applicazione della CMS ed alla violazione della disciplina in tema di anatocismo.

Chiede quindi la rideterminazione delle ragioni di dare-avere con condanna della convenuta alla restituzione delle somme ingiustamente addebitate.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate.

La causa è stata istruita mediante CTU affidata al dott. omissis.

Questi ha rilevato che i rapporti intrattenuti da SOCIETA' S.P.A. con BANCA sono un rapporto di conto corrente ordinario n. omissis ed un conto anticipi n. omissis.

Il CTU ha rilevato che i rapporti in esame sono stati accesi entrambi in data successiva alla delibera CICR del 9.2.00 ed è stato applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi debitori e creditori.

Non è quindi fondata la censura relativa alla ritenuta violazione della disciplina in tema di anatocismo.

Nell'esame del rapporto il CTU ha riscontrato che risulta essere stato addebitato l'importo di euro 1.647,96 per spese che non hanno trovato riscontro a livello contrattuale.

Peraltro nessuna specifica richiesta restitutoria è stata compiuta da parte attrice con riguardo a tali somme, con la conseguenza che nessuna restituzione deve essere disposta.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Con riguardo alla censura relativa al superamento del tasso soglia dell'usura, trattasi di doglianza infondata.

Con l'applicazione della formula della Banca d'Italia non si sono verificati superamenti del tasso soglia e **tale formula deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei.**

Non si deve dimenticare che il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, che individuano quali sono gli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti.

Conteggiare il TEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili.

Né è dimostrato il ricorrere degli elementi costitutivi della fattispecie della c.d.usura soggettiva.

Né risultano dimostrate le ulteriori doglianze attoree con riguardo alle condizioni asseritamente applicate.

Sul punto si deve rilevare che la documentazione prodotta in atti, come anche rilevato dal CTU, è incompleta e ciò comporta che parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante di dimostrare, sulla base dei documenti necessari i fatti posti a fondamento della domanda di ripetizione di indebito dalla stessa proposta.

La domanda va quindi respinta.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta

-rigetta la domanda attorea;

-condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 6000,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa;

-pone le spese di CTU a carico definitivo degli attori in solido.

Ferrara 13 dicembre 2016

**Il Giudice
Caterina Arcani**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*